



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 settembre 2022  
(OR. en)

12261/22

ENV 854  
ENT 123  
COMPET 691  
IND 338  
SAN 505  
CONSOM 213  
MI 650  
CHIMIE 80  
DELECT 164

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 settembre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 6122 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.9.2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'esaclorobenzene

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 6122 final.

---

All: C(2022) 6122 final



Bruxelles, 8.9.2022  
C(2022) 6122 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 8.9.2022**

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo  
e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda  
l'esaclorobenzene**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 ("regolamento POP") definisce quale obiettivo del regolamento quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP, Persistent Organic Pollutants) vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sui POP.

L'esaclorobenzene (HCB) figura nell'allegato I del regolamento POP senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC, Unintentional Trace Contaminant). Nell'UE era impiegato principalmente come pesticida. Al momento dell'inserimento nel regolamento POP nel 2004 si è ritenuto superfluo stabilire un valore limite, in quanto non si prevedeva di reperire HCB in sostanze, miscele o articoli. Recentemente è stata indirizzata una domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in merito a un valore limite per la presenza di HCB come impurità nelle sostanze. L'HCB è noto anche come sottoprodotto della fabbricazione di altre sostanze chimiche (principalmente solventi clorurati) e di pesticidi, nonché nei flussi di rifiuti di stabilimenti di cloruri alcalini e nei processi di conservazione del legno. Dai fascicoli di registrazione REACH è inoltre noto che le sostanze contenenti HCB come costituente o impurità sono usate principalmente in inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti, nonché nelle materie plastiche.

L'assenza di uno specifico valore limite UTC genera incertezza del diritto perché i portatori d'interessi non sanno se si applichi un valore limite e nel caso quale valore limite. In assenza di un valore limite armonizzato si potrebbe ritenere di dovere applicare il limite di rilevazione, che potrebbe costituire una restrizione sproporzionata in quanto impedirebbe l'immissione in commercio di qualsiasi sostanza, miscela o articolo contenente HCB. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento POP stabilisce che il divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso delle sostanze elencate nell'allegato I, allo stato puro o all'interno di miscele o di articoli, non si applica alle sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I. La presenza di HCB come UTC in sostanze, miscele o articoli dovrebbe pertanto essere specificata nell'allegato I.

Sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene opportuno fissare un valore limite per la presenza di HCB sotto forma di UTC in sostanze, miscele o articoli. Tale limite UTC chiarirebbe la situazione sotto il profilo giuridico e agevolerebbe l'applicazione armonizzata in tutta l'Unione.

In base alle informazioni disponibili, tale valore limite dovrebbe essere fissato a 10 mg/kg (0,001 % in peso) per la presenza di HCB sotto forma di UTC in sostanze, miscele e articoli.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il gruppo di esperti POP è stato consultato sul progetto di atto delegato in due riunioni ("riunione delle autorità competenti sui POP") l'8 giugno e il 23 novembre 2021 e le osservazioni formulate sono state prese in considerazione. Il gruppo è composto da

rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti: Stati membri, ECHA, industria chimica e società civile.

Dall'8 novembre al 6 dicembre 2021 si è svolta una consultazione pubblica sul progetto di atto delegato. Dai portatori di interessi sono pervenute tre osservazioni di segno discordante: due portatori di interessi hanno chiesto di aumentare il valore limite UTC proposto e un altro ha chiesto di diminuirlo. Tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ricevute attraverso le varie consultazioni, e sentito nuovamente il gruppo di esperti POP il 2 giugno 2022, la Commissione ha deciso di procedere con il valore limite inizialmente proposto.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'atto delegato modifica la voce relativa all'esaclorobenzene di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di adeguarla al progresso tecnico e scientifico. La base giuridica per l'atto delegato proposto è l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.9.2022

## recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'esaclorobenzene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti<sup>2</sup>, sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza<sup>3</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 dello stesso regolamento.
- (3) L'esaclorobenzene figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC).
- (4) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l'allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
- (5) La Commissione ha rilevato la presenza di esaclorobenzene come impurità in alcune sostanze, miscele e articoli, tra cui pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche.
- (6) Al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l'applicazione per quanto riguarda l'uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce, è opportuno fissare un limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l'esaclorobenzene.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

---

<sup>1</sup> GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

<sup>2</sup> GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

<sup>3</sup> GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.9.2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*